



# COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

## PROVINCIA DI PESCARA

Decreto n. 49 del 22/12/2014

OGGETTO:

---

**UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA EX ART. 90 T.U.E.L..  
ASSUNZIONE COLLABORATORE P.F. A TEMPO PIENO E DETERMINATO.**

---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- si ritiene necessario acquisire un supporto, nell'esercizio delle attività di indirizzo e controllo, su progetti strategici per l'amministrazione, in ambito sociale, scolastico e culturale, per il tramite del ricorso ad un collaboratore esterno da inserire nel proprio staff;

VISTO l'**articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, in base al quale il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, mediante collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;

VISTO l'**articolo 10, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 208 del 30 ottobre 2003**, secondo il quale, in materia di personale, spetta al Sindaco l'individuazione dei collaboratori posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta e degli assessori;

VISTO l'**articolo 28 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 208 del 30 ottobre 2003**, che testualmente recita: " Sono costituiti uffici di staff posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.... omissis ";

ACCERTATO CHE:

- nonostante l'indubbio carattere fiduciario, il ricorso a collaboratori esterni per compiti di segreteria si appalesa come non corretto, potendo ben essere utilizzato il personale interno per le attività di assistenza al vertice politico, dato il livello normale di competenza richiesto (**Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 1953 del 16 maggio 2013**);
- la presenza dell'elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell'ambito di un rapporto di staff, non prescinde da un'oggettiva valutazione del curriculum vitae, anche al fine di collocare nell'ambito della macchina amministrativa collaboratori in osservanza dei fondamentali principi di trasparenza, ragionevolezza, buon andamento, conformità all'interesse pubblico (**Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza n. 127/2009**);
- anche negli uffici di staff è indispensabile che il personale abbia i requisiti professionali normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni da svolgere, essendo precluso l'accesso a coloro privi di alcuna qualificazione (**Corte Costituzionale, sentenza n. 252/2009**);
- agli uffici di supporto degli organi di indirizzo politico può anche essere affidata la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie strettamente funzionali all'esercizio dei propri compiti (**Corte di Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – Deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2008**);
- la normativa, sia primaria che regolamentare, non lascia il minimo dubbio sul fatto che l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EE.LL. debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato: la giurisprudenza, infatti, precisava che 'le norme in questione escludono che si possa far luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con la previsione del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione' (**Corte dei**

**conti, sez. giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 241 del 2007 – Corte dei Conti Lombardia, delibera 1118/2009/PAR);**

- altra Sezione della Corte dei conti sottolineava inoltre che la funzione di preposto all'ufficio di staff del sindaco, alla cui istituzione gli enti locali sono autorizzati dall'art. 90 del TUEL, non è da sussumere nell'ambito degli incarichi extradotazionali previsti dall'art. 110, comma 2, del d.lgs. 267/2000, ma rappresenta un normale posto di pianta organica che, a mente del citato art. 90, si rapporta in specie a genere con l'art. 110, comma 1, del richiamato testo unico. Pertanto, il posto può essere coperto mediante personale assunto con contratto a tempo determinato, con specificazione della categoria e del profilo professionale (**Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 622 del 2004 - T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 233 del 2006**);
- che l'art. 4, comma 102, lett. "b", della legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) modificava l'art. 9, comma 28, della d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010, prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o in convenzione, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- la limitazione quantitativa di cui al precedente capoverso è applicabile anche per il reclutamento negli uffici di staff (**Corte dei Conti, Marche, deliberazione n. 6/2012/PAR – Corte dei Conti, Sez. controllo Campania, parere n. 493 del 20 dicembre 2011**);
- **l'articolo 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014**, testualmente stabiliva che *all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*
- con decreto sindacale n. 23 del 29/05/2014, si attribuiva, al dott. Pasquale Forcella, l'incarico di componente dell'ufficio di staff del Sindaco, per 25 ore settimanali, fino al 31/12/2014, in ottemperanza alle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (oggi invece non più applicabile considerato che l'ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente");
- non è applicabile la durata massima di 36 mesi dei contratti a tempo determinato, per i rapporti ex art. 90 TUEL, dove l'unico termine cui è soggetto il personale è quello legato alla durata del mandato dell'organo politico a supporto del quale è addetto (**Corte dei Conti, Regione Marche, sezione di controllo in sede consultiva, deliberazione del 21 ottobre 2014, n. 67**);
- al personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL è precluso lo svolgimento di attività gestionali (Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale centrale, sentenza n. 785/2012/A);

ACQUISITO il curriculum del dott. Pasquale Forcella, nato a Città Sant'Angelo il 28 gennaio 1962, dal quale risulta il possesso di titoli di studi (diploma di laurea) ed esperienze di lavoro (nella pubblica amministrazione) adeguati alle funzioni da svolgere;

VERIFICATI con i servizi finanziari i profili riguardanti la regolarità contabile (spesa del personale), ai sensi dell'**articolo 10, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel testo attualmente in vigore dopo l'ultima modifica, avvenuta con deliberazione di giunta comunale n. 89 del 30 maggio 2013**;

SENTITO il responsabile del settore affari generali, in merito alla conformità tecnico - giuridica del presente atto amministrativo alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

#### DECRETA

1. Assumere, all'interno della categoria di inquadramento D, posizione economica D1 e profilo professionale di specialista in attività culturali, per le motivazioni riportate nelle premesse (supporto al Sindaco per indirizzo e controllo su progetti strategici per l'amministrazione in ambito sociale, scolastico e culturale) ed in base della normativa sopra citata, con decorrenza dal primo gennaio 2015 e fino alla fine del mandato del Sindaco, il dott. Pasquale Forcella, nato a Città S. Angelo il 28 gennaio 1962, codice fiscale FRC PQL 62A28 C750 B, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (36 ore settimanali);
2. Stabilire che il trattamento giuridico ed economico è quello previsto per i dipendenti di categoria D dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali, così come previsto dall'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CITTA' S. ANGELO

